



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 30/01/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 08.03.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13.06.2017, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 656,27, a titolo di commissioni dell'intermediario mandante, commissioni dell'intermediario mandatario per l'accensione e la gestione del finanziamento, provvigione spettante ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring*, l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 192,50 a titolo di commissioni incassate dalla mandante, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, e della somma di € 182,26 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in "*misura proporzionale al numero di rate non maturate*". Eccepisce, inoltre, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*, e delle provvigioni corrisposte all'agente, stante la natura *up front* dell'attività da questi svolta, chiaramente legata "*alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento*". Fa altresì presente di non avere richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 125 *sexies*, comma 2° T.U.B., al fine di non penalizzare il consumatore.

**DIRITTO**

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva la natura *up front* delle Provvigioni all'intermediario, corrispettive dell'attività del soggetto abilitato all'offerta fuori sede, e la natura *recurring* sia della Commissione di accensione, sia della Commissione di gestione, entrambe dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Parimenti *recurring* è la Commissione dell'intermediario mandante, remunerativa di attività sia preliminari sia successive alla conclusione del contratto. Rispetto a essa, il Collegio osserva che il contratto ne prevede la rimborsabilità nella misura del 40%, in proporzione alla quota di interessi non maturata. Facendo applicazione dei principi contenuti nella pronuncia del Collegio di Coordinamento, il Collegio reputa che la rimanente parte vada rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Tanto premesso, il Collegio reputa che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	6,00%
% da retrocedere		36,96%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
Comm. int. mandante (40%)	€ 132,00	€ 77,00	€ 48,79	€ 192,50	-€ 115,50
Comm. int. mandante (60%)	€ 198,00	€ 115,50	€ 73,18		€ 73,18
Comm. int. mandatario accensione	€ 729,04	€ 425,27	€ 269,45		€ 425,27
Comm. int. mandatario gestione	€ 312,44	€ 182,26	€ 115,48	€ 182,26	€ 0,00
Provvigione ai soggetti incaricati	€ 396,00	€ 231,00	€ 146,36		€ 146,36
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 529,31
rimb già effettuati, decurtati	€ 374,76
voci da rimborsare	5
- in proporzione lineare	3
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 529,31, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS